



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1523

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FAZZONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2025

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Nel riaffermare che la prostituzione è una questione sociale di cui è responsabile la società nel suo insieme, non si può non considerare ogni possibile strumento che consenta di ridimensionarne gli aspetti più problematici.

La legge che regola la prostituzione in Italia è la legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta « legge Merlin », che ha disposto la chiusura delle cosiddette « case di tolleranza ».

Se da un lato, a seguito della chiusura di queste ultime, l'offerta è divenuta più visibile e accessibile e ha, quindi, indotto un consistente aumento della domanda, dando al settore un impulso prima impensabile, parallelamente l'assenza di controlli e regole ha favorito l'aumento della criminalità legata al mercato della prostituzione, tradizionalmente assai redditizio.

Vi è quindi la necessità di disciplinare il fenomeno della prostituzione e di riportarlo nell'alveo del diritto, sull'esempio di quanto è stato fatto negli ultimi anni in diversi Paesi europei quali, tra gli altri, Paesi Bassi e Germania.

Secondo i dati dell'ISTAT, in Italia il mercato della prostituzione nel 2025 è stimato in 4,7 miliardi di euro, con un aumento del 4 per cento rispetto all'anno precedente. Questa cifra rappresenta il valore dei servizi di prostituzione, mentre il valore aggiunto generato dal settore, che rientra nel calcolo del PIL, è di 4 miliardi di euro, con una crescita del 4,3 per cento. Un enorme giro d'affari gestito nella stragrande maggioranza dei casi dalla criminalità, che sfrutta e abusa di giovani ragazze, costrette loro malgrado a vendersi per sopravvivere.

Ad eccezione della Russia, dove la prostituzione è un reato, nessuno dei principali Paesi europei ha un approccio proibizionista e anzi, in diverse realtà, esistono leggi che cercano di gestire il fenomeno. In Spagna e in Austria sono permesse le « case chiuse », ma il favoreggimento rappresenta un reato. Nei Paesi Bassi, in Germania e in Grecia la prostituzione è legale, a patto che ovviamente sia esercitata da persone maggiorenne e consenzienti.

Si stima che il fenomeno coinvolga circa 3 milioni di italiani e che nel 2022 vi fossero 90.000 lavoratrici stabili e 20.000 occasionali impegnate in questa attività.

Recenti dati mostrano come, nei Paesi più prosperi e caratterizzati da un elevato tenore di vita, si nasconde una realtà parallela, una dimensione inquietante che coinvolge molte persone, in prevalenza giovani donne straniere, costellata da feroci violenze e insostenibili soprusi. Questa descrizione riassume sommariamente l'esistenza di migliaia di immigrate che, lasciati i loro Paesi di origine nella prospettiva di ottenere una vita economicamente più agiata, trasferendosi in Paesi più prosperi, vengono brutalmente costrette, da organizzazioni criminali senza scrupoli, a entrare nel giro della prostituzione.

Solo in Italia, si contano oggi più di 70.000 donne dediti alla prostituzione, di cui più della metà sono straniere. Il fenomeno, che consiste nel trasporto illegale di persone da un Paese ad un altro, assieme allo sfruttamento di queste stesse, immesse forzosamente sul mercato della prostituzione o del lavoro forzato, prende il nome di tratta di esseri umani (*trafficking*).

La prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono gli aspetti di un fenomeno dilagante, in continua crescita, che coinvolge principalmente donne e minori, persone comuni che, tentando di fuggire dalle loro difficili realtà esistenziali, sono spesso vittime di situazioni disumane e aberranti, dove la speranza di realizzare i propri sogni si infrange contro l'inesorabile muro di violenza che le assoggetta al terribile giogo della schiavitù.

Da queste considerazioni si deve partire, dalla consapevolezza delle molteplici facce che oggi assume la prostituzione: da quella dell'emarginazione di persone tossicodipendenti, a quella coatta di cui sono vittime prevalentemente le donne straniere, alcune anche minorenni, alla prostituzione volontaria nei grandi alberghi ed esercitata nei locali di divertimento. In mezzo vi è un'ampia fascia di situazioni che oscillano dalla costrizione alla libera scelta, dalla prostituzione nelle case alla prostituzione di strada, dalla prostituzione sicura e protetta alla prostituzione che mette a rischio salute e incolumità, dalla prostituzione femminile alla prostituzione maschile o di transessuali. Anche per quanto riguarda i clienti si va da persone sole, che trovano nella prostituta un punto di appoggio, a persone che esprimono così il loro disagio di relazionarsi con altri, a persone che, invece, trovano nella prostituzione il modo di vivere liberamente la propria sessualità.

La legislazione italiana ha già introdotto strumenti per la tutela delle vittime del traffico a fine di sfruttamento sessuale e per la tutela delle minori vittime di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo.

A questo si è aggiunta la nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata dall'ISTAT, entrata in vigore da gennaio e utilizzata dal 1° aprile del 2025

Nel nuovo codice ATECO 96.99.92, come specificato dall'ISTAT, rientrano « attività

connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (*escort*), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali ». Ma anche la « fornitura o organizzazione di servizi sessuali », la « organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione » e infine la « organizzazione di incontri e altre attività di *speed networking* ». È un allargamento del codice che in passato riguardava solamente le « attività di accompagnatrici, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali », e che ora è stato esteso.

La novità dovrebbe rendere la vita più semplice a chi pratica queste attività. Infatti, nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi per essere in regola con il fisco, sarà finalmente chiaro come procedere. In passato, invece, sono state soprattutto delle sentenze a stabilire se e come le entrate dall'attività di prostituzione e in generale da servizi sessuali andassero tassate.

Non ci sono strumenti giuridici invece di tutela dei diritti delle persone che esercitano la prostituzione.

Infatti, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, che l'esercizio della prostituzione sia lecito e libero a condizione che sia fondato su di una scelta libera della persona.

L'articolo 2 prevede che la persona che decide di esercitare l'attività è obbligata a comunicare alle autorità di pubblica sicurezza il luogo di esercizio e gli estremi del titolo di possesso dell'immobile.

L'articolo 3 disciplina i luoghi di esercizio che devono essere dichiarati idonei dalle autorità sanitarie e conformi ai requisiti relativi alle superfici utili dei locali destinati all'esercizio dell'attività, ai relativi servizi igienici e spazi comuni, determinati in apposito decreto del Ministro della salute.

L'articolo 4 vieta la prostituzione, il suo favoreggiamento e l'adescamento nelle pubbliche vie.

L'articolo 5 prevede il reato di favoreggiamiento per chi, fuori dai casi di concorso nel reato, opera la cessione in locazione di un appartamento o locale proprio o altrui a canone maggiorato a causa del suo utilizzo per l'attività di prostituzione.

L'articolo 6 prevede il reato per chi esercita abusivamente la prostituzione senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge.

L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio ministeriale per la lotta allo sfruttamento organizzato della prostituzione, anche al fine di prevenire e lottare contro lo sfruttamento in condizioni di schiavitù delle lavoratrici e lavoratori connesso al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 8 introduce controlli sanitari periodici a cui sottoporre lavoratori e lavoratrici, anche ai fini del rilascio del certificato di idoneità psico-fisica necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività lavorativa.

L'articolo 9 prevede l'iscrizione al regime pensionistico e previdenziale.

Gli articoli 10 e 11 regolamentano, rispettivamente, l'esercizio della professione e l'attività commerciale.

L'articolo 12 prevede strumenti urbanistici per individuare aree inidonee a ospitare tali attività.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, le forme di pubblicità e il regime tributario del lavoratore autonomo.

L'articolo 15 prevede l'obbligo di registrazione dei siti e delle *chat*.

L'articolo 16 assegna ai Ministeri dell'interno e della salute il compito di rilasciare le autorizzazioni all'esercizio della prostituzione, sia in forma autonoma che all'interno delle case di prostituzione.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano il reato di sfruttamento della prostituzione, l'esercizio abusivo e la pubblicità abusiva.

L'articolo 20 introduce il diritto all'oblio e l'articolo 21 abroga la legge Merlin.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Libertà di scelta e lotta alla schiavitù
e allo sfruttamento sessuale)*

1. L'esercizio della prostituzione è lecito e libero, a condizione che sia fondato su di una libera scelta della persona, priva di condizionamenti psicologici, economici e di ogni forma di coercizione, anche fisica. Nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), è vietato il traffico di esseri umani finalizzato alla prostituzione, compresi i casi di tratta che comportano l'esercizio di un potere assimilabile a un diritto di proprietà sulla persona oggetto della condotta.

2. Nell'ambito dell'esercizio della prostituzione lo Stato assicura la tutela dei diritti fondamentali della persona e persegue lo sfruttamento del lavoro e, in particolare, qualsiasi forma di sfruttamento minorile.

3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, chiunque impone, direttamente o indirettamente, prestazioni sessuali forzate, mediante il ricorso alla violenza e alle minacce, è soggetto alla pena di cui all'articolo 600 del codice penale. Le autorità giudiziarie sono tenute a svolgere le indagini necessarie e a cooperare con le autorità degli Stati di origine, di transito e di destinazione delle persone coinvolte.

Art. 2.

(Comunicazione del luogo di esercizio)

1. La persona che decide di esercitare l'attività di prostituzione è tenuta a comuni-

care all'autorità di pubblica sicurezza il luogo di esercizio dell'attività medesima e gli estremi del titolo di possesso dell'immobile utilizzato a tal fine.

Art. 3.

(*Luoghi di esercizio*)

1. L'esercizio di case di prostituzione è consentito ed è disciplinato dalla presente legge.

2. L'attività di prostituzione è esercitata in luoghi dichiarati idonei dalle autorità sanitarie e conformi ai requisiti relativi alle superfici utili dei locali, ai servizi igienici e agli spazi comuni, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro della salute. In caso di locazione, la destinazione d'uso deve essere espressamente comunicata al locatore e indicata nel contratto.

3. Al fine di tutelare il riposo, la tranquillità, il decoro e la sicurezza, è vietato esercitare l'attività di prostituzione in locali o appartamenti situati in condomini il cui regolamento non consenta espressamente tale destinazione d'uso.

Art. 4.

(*Divieto di esercizio della prostituzione, del suo favoreggimento e di adescamento nelle pubbliche vie*)

1. È vietato l'esercizio della prostituzione, il suo favoreggimento e l'adescamento nelle pubbliche vie e in prossimità di luoghi nei quali si svolgono attività oggetto di specifica autorizzazione.

Art. 5.

(*Favoreggimento*)

1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque conceda in locazione un apparta-

mento o un locale, proprio o altrui, a canone maggiorato a causa del suo utilizzo per l'attività di prostituzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. È sempre disposta la confisca del profitto, anche per equivalente.

Art. 6.

(*Esercizio abusivo*)

1. È vietato esercitare l'attività di prostituzione a titolo personale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 16.

2. Chiunque esercita la prostituzione a titolo personale in assenza di autorizzazione o in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a un anno.

3. È sempre disposta la confisca del profitto, anche per equivalente.

Art. 7.

(*Lotta allo sfruttamento organizzato della prostituzione, sicurezza e ordine pubblico e ruolo dei comitati provinciali*)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio ministeriale per la lotta allo sfruttamento organizzato della prostituzione, al fine di prevenire e contrastare lo sfruttamento in condizioni di schiavitù delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con riferimento ai fenomeni connessi all'immigrazione clandestina.

2. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica trasmettono annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1 i dati relativi all'andamento dei fenomeni criminosi connessi all'attività di prostituzione.

Art. 8.

(Controlli sanitari)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i termini dei controlli sanitari periodici a cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici, anche ai fini del rilascio del certificato di idoneità psico-fisica necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività lavorativa della prostituzione. Le organizzazioni che impiegano i suddetti lavoratori e lavoratrici assicurano che i medesimi siano sottoposti annualmente a controlli sanitari da parte del medico competente.

Art. 9.

*(Sistema previdenziale, pensionistico
e assicurativo)*

1. Le lavoratrici e i lavoratori che esercitano l'attività di prostituzione devono essere iscritti al regime previdenziale e pensionistico.

2. Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono tenuti a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi, finalizzata alla copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di prostituzione nei confronti dei propri clienti.

Art. 10.

*(Regolamentazione dell'esercizio
della professione autonoma)*

1. L'età minima per l'esercizio dell'attività di prostituzione è di ventuno anni; l'età massima è di sessantacinque anni. È vietata qualsiasi discriminazione nell'accesso all'attività di prostituzione fondata sul genere.

2. Le lavoratrici e i lavoratori che esercitano l'attività di prostituzione devono essere

in possesso di specifico attestato di formazione professionale, rilasciato da istituti riconosciuti dal Ministero dell'interno. Il relativo percorso di formazione è finalizzato a fornire conoscenze in materia di igiene e sicurezza, primo soccorso, di pratiche pericolose ed elementi di psicologia del cliente.

Art. 11.

*(Regolamentazione dell'attività commerciale
di società di capitali o di persone)*

1. Ai fini della presente legge, per « casa di prostituzione » si intende qualsiasi struttura, immobile o complesso di locali destinato stabilmente all'esercizio dell'attività di prostituzione, ai sensi della presente legge.

2. Le case di prostituzione possono essere gestite da società di capitali o di persone, da cooperative o da ditte individuali. Le società di capitali possono disciplinare, nei rispettivi statuti, la figura del socio prestatore d'opera.

3. Le società, le cooperative e le ditte individuali di cui al comma 1 devono essere iscritte al registro delle imprese e comunicare alle autorità comunali, alle autorità sanitarie e alle autorità di pubblica sicurezza i codici ATECO relativi all'attività svolta. Tali soggetti possono altresì esercitare, previa acquisizione delle specifiche licenze, attività di somministrazione di cibo, di bevande e di bevande alcoliche, la gestione di attività commerciali di vendita di articoli erotici per adulti, di centri massaggi, di centri benessere, di discoteche, anche con somministrazione di cibo e di bevande, e di intrattenimento musicale.

4. L'attività di prostituzione può essere esercitata in alberghi, affittacamere e pensioni a ore, a condizione che tale attività sia dichiarata alle autorità comunali competenti e alle autorità di pubblica sicurezza.

5. È fatto divieto assoluto di consumo di sostanze stupefacenti e di tabacco negli ambienti chiusi in cui è esercitata l'attività di prostituzione.

6. È vietato l'esercizio dell'attività di prostituzione nei circoli ricreativi.

7. Il gestore della casa di prostituzione è tenuto a dichiarare alle autorità di pubblica sicurezza, alle autorità comunali competenti e alle autorità sanitarie il numero minimo e massimo dei lavoratori e dei clienti previsti per l'attività. La struttura è adeguata in modo da garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e di igiene e sanità dei locali, in relazione alla capienza dichiarata.

8. Il gestore della casa di prostituzione è tenuto ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e dei clienti negli spazi comuni, nelle aree di accesso e nelle uscite di emergenza, mediante sistemi di videosorveglianza e la presenza continuativa di personale preposto alla sicurezza.

9. Il gestore della casa di prostituzione è tenuto a verificare l'età della lavoratrice e del lavoratore all'atto di assunzione o di regolarizzazione del rapporto del lavoro.

10. Il gestore della casa di prostituzione è tenuto a verificare la maggiore età del cliente.

Art. 12.

(Disciplina urbanistica)

1. Le amministrazioni comunali possono prevedere, negli strumenti urbanistici, aree inidonee e aree specificatamente idonee all'esercizio dell'attività di prostituzione. I regolamenti edilizi stabiliscono le distanze minime tra tali attività e scuole, asili, centri per minori, ospedali e luoghi di culto.

Art. 13.

(Forme di pubblicità e cartellonistica stradale)

1. Le insegne pubblicitarie installate all'ingresso delle case di prostituzione e lungo

le strade di servizio devono essere conformi ai criteri del decoro pubblico e alla disciplina dei regolamenti comunali in materia di pubblicità.

Art. 14.

(*Regime tributario dei lavoratori autonomi e delle società*)

1. Le lavoratrici e i lavoratori autonomi che esercitano l'attività di prostituzione sono tenuti all'apertura di una specifica partita IVA.

2. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che esercitano l'attività di prostituzione sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali.

Art. 15.

(*Prostitutione online, titolarità dei siti, tutela della privacy e dei dati personali dei lavoratori e delle lavoratrici e degli utenti*)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità garante della protezione dei dati personali, è disciplinato l'obbligo di registrazione dei siti *internet* e delle piattaforme di comunicazione utilizzate per l'esercizio dell'attività di prostituzione, le modalità di controllo su tali strumenti, nonché le forme di pagamento *online* e la relativa tassazione.

Art. 16.

(*Rilascio delle autorizzazioni*)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è di-

sciplinato il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza all'esercizio dell'attività di prostituzione, in forma sia personale che organizzata all'interno delle case di prostituzione.

Art. 17.

(Sfruttamento della prostituzione)

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 600 e 600-bis del codice penale, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, approfittando dello stato di minorata difesa o di difficoltà economica, costringe o induce altri a esercitare la prostituzione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000.

2. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 600 e 600-bis del codice penale, alla pena di cui al comma 1 del presente articolo soggiace chiunque svolga attività in associazioni od organizzazioni, anche straniere, dedito al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.

3. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 600 e 600-bis del codice penale, alla pena di cui al comma 1 del presente articolo soggiace chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, approfittando dello stato di minorata difesa o di difficoltà economica, costringa o induca una persona a recarsi in un altro Stato o in un luogo diverso da quello della propria residenza abituale al fine di esercitarvi la prostituzione, o agevoli, in qualsiasi modo, la partenza a tale scopo.

4. La pena è aumentata nel caso di violazione dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, o quando la prostituzione è esercitata in assenza dell'autorizzazione

di cui all'articolo 16 o in violazione delle prescrizioni sanitarie.

5. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da ascendente, coniuge, fratello o sorella, da un convivente della persona indotta o costretta alla prostituzione, o da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

6. È sempre disposta la confisca del profitto, anche per equivalente.

Art. 18.

*(Sfruttamento dell'esercizio abusivo
della prostituzione)*

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 17, chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, la diriga, la amministri, o partecipi alla sua proprietà, esercizio, direzione o amministrazione, in violazione delle prescrizioni delle autorità sanitarie o in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

2. Soggiace alla stessa pena di cui al comma 1 chiunque:

a) in luogo pubblico o aperto al pubblico recluta persone per l'esercizio della prostituzione o fa svolgere tale attività;

b) essendo proprietario o amministratore di una casa o di altro locale, lo conceda consapevolmente in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non autorizzata o in violazione delle prescrizioni delle autorità sanitarie;

c) essendo proprietario, gestore o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque altro locale aperto al pubblico o utilizzato dal

pubblico, tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, al suo interno, esercitano la prostituzione in assenza di autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni delle autorità sanitarie;

d) recluta una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli la prostituzione in assenza della prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni delle autorità sanitarie, o in violazione dei limiti di età fissati dalla presente legge.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera *d*), la pena è aumentata nel caso di reclutamento o utilizzo delle prestazioni di una persona in violazione dei limiti di età stabiliti dalla presente legge.

4. È sempre disposta la confisca del profitto, anche per equivalente.

5. La condanna comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 19.

(Pubblicità abusiva)

1. Chiunque effettua pubblicità, anche *online*, dell'attività di prostituzione in modo contrario alla pubblica decenza, è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 30.000.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, anche se estinte per oblazione o altra causa, il giudice può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. L'accesso alla procedura di oblazione non è consentito per più di una volta.

Art. 20.

(Diritto all'oblio)

1. Chiunque abbia esercitato legalmente l'attività di prostituzione nel rispetto delle

disposizioni della presente legge, sia in forma autonoma che come lavoratore dipendente, ha diritto all’oblio, inteso quale diritto alla cancellazione integrale dei propri dati personali a seguito della cessazione dell’attività per raggiunto limite d’età o per libera scelta.

2. Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità comunali, il Ministro dell’interno e il Ministro della salute sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a cancellare i dati personali di cui al comma 1 dai pubblici registri.

3. I titolari di case di prostituzione che abbiano reso pubblici i dati personali della persona interessata, anche mediante la pubblicazione sui siti *internet*, sono tenuti a provvedere alla loro cancellazione e a informare della richiesta di cancellazione eventuali altri titolari di siti *web* che hanno trattato i dati personali cancellati, comprese copie, riproduzioni o collegamenti ipertestuali.

4. L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati anche successivamente alla revoca del consenso al trattamento.

Art. 21.

(*Abrogazione*)

1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

€ 1,00